

(Provincia di Frosinone)

### **UFFICIO del SINDACO**

Ordinanza n. 37 del 23-12-2021

Oggetto: ALLACCI PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO DI PUBBLICA RETE

FOGNANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCE

### **IL SINDACO**

### Premesso che:

- il servizio idrico ed il servizio della pubblica rete fognante del Comune di Arce sono gestiti dalla Società Acea Ato 5 di Frosinone;
- da qualche mese l'Acea Ato 5 non accoglie più le istanze di nuovi allacci motivando che gli scarichi hanno esito in un depuratore idraulicamente saturo ad accogliere ulteriori apporti, creando notevoli disagi ai cittadini;
- la Società Acea Ato 5 ha in corso le procedure per la realizzazione di un impianto di depurazione da realizzare sul territorio comunale a servizio della comunità, per un idoneo trattamento dei reflui urbani;
- la Società Acea Ato 5 spa sta completando la redazione di un nuovo regolamento idrico e fognario da sottoporre all'approvazione dell'Ente d'Ambito;
- la mancata fornitura di acqua potabile potrebbe causare pericolo per la salute e per l'igiene pubblica, pertanto risulta necessario garantire gli standard minimi igienicosanitari e di decoro urbano;
- Il territorio del Comune di Arce risulta in gran parte edificato e nel corso degli anni è stato dotato delle dovute opere di urbanizzazione a servizio dei centri abitati, con una pubblica rete fognante che ad oggi copre una buona parte del territorio;

**Preso atto** che il mancato allaccio alla pubblica rete fognante dello scarico delle acque reflue di tipo domestico provenienti da un immobile ove non è possibile realizzare adeguata fossa biologica potrebbe causare danni da inquinamento alle falde acquifere

Preso atto dell'art. 124 co. 4 del d.lgs 152/2006 il quale recita: "gli scarichi di acque reflue



### (Provincia di Frosinone)

domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo d'ambito";

**Preso atto** del Regolamento di Utenza redatto dalla Società Acea Ato 5 di Frosinone e approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 17/05/2002 e successiva determina presidenziale n. 02 del 18/07/2002;

**Preso atto** dell'art. 28 co. 1 lett. a) del Piano di Tutela delle acque pubbliche della Regione Lazio pubblicato sul BURL n. 103 del 20/12/2018 ai sensi del quale: "gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti inferiori a 50 a.e., ...omissis... devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; tali scarichi devono essere depurati attraverso sistemi in grado di garantire le condizioni igieniche sanitarie ed una riduzione del carico inquinante adeguata";

**Preso atto** dell'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana ai sensi del quale la salute è riconosciuta come diritto fondamentale dell'individuo;

**Tenuto conto** che la maggior parte degli edifici realizzati sul territorio del Comune di Arce sono stati edificati in epoca remota ed in data antecedente alla Legge 319/1976;

**Preso atto** che le acque provenienti da un impianto funzionante con sistema di depurazione di tipo biologico, opportunamente dimensionato volto alla riduzione del carico inquinante adeguato a garantire le condizioni igieniche sanitarie secondo le vigenti norme, possono essere scaricate per subirrigazione o a mezzo dispersione, nel terreno, o canali ricettori, trattandosi di acque depurate;

**Preso atto** che gli immobili esistenti ubicati sia nel Centro Storico del Comune di Arce sia nelle zone B di Completamento, come perimetrati dal Piano Regolatore Generale, sono solitamente carenti di aree pertinenziali sufficienti all'installazione di un impianto adeguato a garantire la riduzione del carico inquinante in quanto sprovvisti di idonea superficie per subirrigazione e/o dispersione o di canali ricettori;

**Preso atto** che detti immobili, sprovvisti di corte e/o terreno per installazione di opportuni impianti con sistema di depurazione, sono ubicati in aree servite dalla pubblica rete fognante, e regolarmente allacciati alla stessa fin dall'epoca della costruzione;

**Preso atto** dell'avvenuta realizzazione di nuove unità immobiliari all'interno di edifici preesistenti, con utenze già attive servite dalla pubblica rete fognante;

**Ritenuto** necessario intervenire nell'esercizio delle proprie funzioni di cui alla Legge 23/12/1978 n. 833;

**Considerato** che risultano sussistenti i presupposti e le condizioni previste dall'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) che consentono al Sindaco di intervenire per l'eliminazione del rischio per l'igiene e la salute pubblica mediante il ricorso alla decretazione d'urgenza;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'emissione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente nei confronti Società Acea Ato 5 di Frosinone, al fine di eliminare condizioni di pericolo per la salute e per l'igiene pubblica;



(Provincia di Frosinone)

#### **ORDINA**

alla **Società Acea Ato 5 S.p.A.**, in qualità di gestore della rete idrica e della pubblica rete fognante, in deroga e nelle more della realizzazione del nuovo impianto di depurazione e/o della messa in funzione di quelli esistenti, oltre che della redazione del nuovo regolamento idrico e fognario, di **autorizzare gli allacci idrici ed allacci fognanti** per le casistiche di seguito riportate:

- 1) nel caso di immobili ricadenti all'interno del Centro Storico, così come individuato e perimetrato dal Piano Regolatore Generale;
- **2)** nel caso di immobili ricadenti all'interno delle aree urbanizzate (*zone B di Completamento del PRG*) sprovvisti di corte o terreno adatto all'installazione di un impianto in grado di garantire le condizioni igieniche sanitarie ed una riduzione del carico inquinante adeguato, o comunque già allacciati alla pubblica rete fognante;
- 3) nel caso di unità immobiliari all'interno di edifici con utenze già attive servite dalla pubblica rete fognante;
- 4) nel caso di immobili serviti da sufficiente corte per l'installazione di un impianto adeguato alla riduzione del carico inquinante ed a garantire le condizioni igieniche sanitarie, ma insufficienti all'installazione di un sistema per subirrigazione e/o dispersione o altri impianti alternativi per lo smaltimento;

#### **DISPONE**

**Che** la presente ordinanza ha carattere contingibile, urgente e temporaneo, con una validità di mesi 6 dalla pubblicazione con riserva, perdurando lo stato di necessità, di prorogare, nei limiti di quanto consentito dal quadro normativo, il periodo di vigenza della presente disposizione;

**Che** le condizioni e le casistiche di cui sopra, dovranno essere attestate da un tecnico abilitato, iscritto al proprio ordine e/o collegio, mediante relazione tecnica asseverata da depositare in allegato all'istanza di certificazione al Comune che provvederà, verificato quanto dichiarato, a rilasciare un'attestazione da presentare al gestore per gli allacci;

**Che** le acque di scarico provenienti dai fabbricati e dalle unità immobiliari sono solo quelle dichiarate del tipo domestico, così come individuate dal d.lgs 152/2006 e con valori rientranti nelle tabelle dello stesso decreto con esclusione delle altre tipologie di acque di scarico;

Che in tutti gli altri casi non ricadenti nelle casistiche sopra menzionate, gli utenti dovranno sempre essere forniti da un impianto adeguato a garantire la riduzione del carico inquinante, con sistema per sub subirrigazione e/o dispersione o altri impianti alternativi, regolarmente autorizzati secondo le vigenti normative in materia;



(Provincia di Frosinone)

#### DISPONE

Inoltre,

Che la presente ordinanza:

- 1) venga trasmessa alla Società Acea Ato 5 S.p.A. con sede in Frosinone Viale Roma;
- 2) venga trasmessa alla segreteria per pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

#### **INFORMA**

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i., entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..

IL SINDACO Luigi Germani

Ordinanza\_Acea\_Allacci - rev3.doc